

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

La legge n. 17 del 2008, al fine di contenere la spesa per il funzionamento della macchina amministrativa, si prefigge 2 obiettivi: da un lato razionalizzare l'organizzazione e la gestione del personale regionale e, dall'altro, semplificare ed omogeneizzare le modalità di direzione di alcuni enti strumentali della Regione Emilia-Romagna, con specifico riferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

La legge in esame si articola in 3 capi e si compone di 15 articoli.

Il Capo I (artt. 1-7) disciplina l'organizzazione della Regione.

In particolare, si prevede un percorso di revisione, riqualificazione, riduzione e ricambio della dotazione organica attraverso lo strumento della stabilizzazione dei giovani precari in possesso dei requisiti di cui alla Legge Finanziaria 2008 (espletamento dell'attività lavorativa a tempo determinato presso la Regione Emilia-Romagna per almeno 3 anni, anche non continuativi, relativamente al quinquennio precedente il 1° gennaio 2008) e lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, mediante corresponsione di un incentivo economico (massimo 20 mensilità). I beneficiari del secondo strumento richiamato, risultano essere i dipendenti che: - abbiano maturato, all'entrata in vigore della legge in esame o entro il 2011, almeno 5 anni di servizio presso la Regione o suoi enti dipendenti; - abbiano almeno 57 anni di età o li compiano entro il 31 dicembre 2011; - non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione del servizio, l'anzianità massima contributiva di 40 anni; - non abbiano compiuto o non compiano entro la data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale più anziano viene estesa anche alle Aziende sanitarie ed ospedaliere e all'Arpa, prevedendo che la Giunta, nell'ambito della programmazione annuale delle relative attività, ne disciplini le modalità di applicazione.

La legge in esame, inoltre, provvede ad inquadrare nell'organico della Giunta regionale, i lavoratori a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraia.

L'art. 6 della legge n. 17 del 2008 inoltre, modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna). In particolare, per quanto riguarda il personale delle strutture speciali, si prevede che i gruppi assembleari, qualora intendano acquisire personale ulteriore rispetto a quello degli organici regionali o di altra amministrazione, debbano provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro direttamente tra i gruppi assembleari e le persone che si intendono incaricare. Tale previsione rispecchia l'intento di incentivare l'utilizzo di personale interno. Si prevede, infine, una omogeneizzazione di trattamento tra il personale dirigente inserito in strutture speciali ed il personale dirigente delle strutture ordinarie.

L'ultima disposizione del Capo I, al fine di garantire misure di trasparenza e responsabilizzazione del personale regionale nei confronti di cittadini ed utenti, prevede l'impegno della Regione a pubblicare sul proprio sito web i programmi, gli obiettivi, le risorse ed i soggetti responsabili delle attività delle strutture regionali.

Il Capo II (artt. 8-10) si occupa degli enti strumentali.

Si prevede, infatti, l'attribuzione all'Istituto dei Beni culturali di altre funzioni in materia di archiviazione e conservazione dei documenti digitali; una semplificazione dell'attività di vigilanza e controllo della Regione sull'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) e un'omogeneizzazione del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

Il Capo III (artt. 11-15) contiene disposizioni finali, di natura eterogenea.

Al riguardo, viene prevista la possibilità di utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale negli enti interessati da processi di riorganizzazione istituzionale a seguito di interventi legislativi regionali; si disciplinano gli effetti sulla dotazione organica degli istituti della stabilizzazione e risoluzione consensuale; si prevede l'impegno per la realizzazione di un nido d'infanzia per il personale della Regione e aperto alle aziende e alle famiglie sul territorio.